



Direttive dell'UFAS per l'esame delle richieste di aiuti finanziari per l'assistenza alle persone anziane in virtù dell'articolo 101^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (D OrgAnz)

del 1° gennaio 2017

Premessa

In virtù dell'articolo 112c capoverso 2 della Costituzione federale¹ (Cost.), dell'articolo 101^{bis} LAVS² e degli articoli 222–225 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha la facoltà di stipulare un contratto di sovvenzionamento (contratto di prestazioni) per il versamento di aiuti finanziari con organizzazioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale che sostengono, direttamente o indirettamente, le persone anziane, e in particolar modo i gruppi vulnerabili. L'erogazione degli aiuti finanziari avviene in maniera sussidiaria rispetto alle possibilità di autofinanziamento delle organizzazioni e alle sovvenzioni di Cantoni e Comuni.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le presenti direttive regolamentano la concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni private di assistenza alle persone anziane, disciplinando le condizioni di accesso ai sussidi, il loro calcolo e impiego, le procedure, il conteggio e il controlling, il versamento e la restituzione dei sussidi nonché le sanzioni e le vie legali.

Art. 2 Scopo

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 101^{bis} LAVS hanno lo scopo di sostenere le organizzazioni private di assistenza alle persone anziane, al fine di assicurare o promuovere l'adempimento dei compiti scelti dalle organizzazioni stesse. Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

¹ RS 101

² RS 831.10

³ RS 831.101

Art. 3 Definizioni

Nelle presenti direttive si intendono per:

- a. *persone anziane*: donne e uomini che hanno raggiunto l'età di riferimento per beneficiare di una rendita di vecchiaia;
- b. *assistenza alle persone anziane*: tutte le misure di sostegno, rafforzamento e promozione volte a consentire alle persone anziane di vivere il più a lungo possibile in maniera attiva e indipendente in casa propria o in altre forme abitative, tenendo conto delle loro situazioni di vita specifiche e delle loro esigenze;
- c. *gruppi vulnerabili*: persone anziane che, a causa di problemi legati all'età o alla salute oppure in ragione della loro situazione sociale o finanziaria, sono particolarmente vulnerabili;
- d. *organizzazione (nazionale)*: organizzazione specializzata privata attiva a livello nazionale nell'assistenza alle persone anziane, costituita quale persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
- e. *contraente*: organizzazione che ha stipulato un contratto di sovvenzionamento con l'UFAS;
- f. *sottoorganizzazione*: organizzazione cantonale o intercantonale dotata di personalità giuridica propria, che, quale parte dell'organizzazione globale, si firma con lo stesso nome dell'organizzazione nazionale;
- g. *organizzazione globale*: ente costituito dall'organizzazione nazionale e da tutte le sottoorganizzazioni;
- h. *attività a livello nazionale*: attività svolta da un'organizzazione operante in tutta la Svizzera e i cui servizi sono accessibili ai suoi destinatari su tutto il territorio nazionale;
- i. *utilità pubblica*: finalità di un'organizzazione che non ha scopo di lucro e che opera nell'interesse pubblico e per il benessere di terzi.

Art. 4 Assistenza alle persone anziane

¹ Un'organizzazione di assistenza alle persone anziane ai sensi delle presenti direttive è un'organizzazione privata di utilità pubblica attiva a livello nazionale, incluse le sue sottoorganizzazioni.

² Le prestazioni e i servizi di assistenza alle persone anziane possono essere forniti dall'organizzazione stessa o dalle sue sottoorganizzazioni.

³ Le persone anziane beneficiano direttamente o indirettamente delle prestazioni e dei servizi di assistenza a loro destinati.

⁴ L'impiego mirato delle risorse nell'assistenza alle persone anziane presuppone un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili.

⁵ L'UFAS può subordinare il versamento a lungo termine dei sussidi per l'assistenza alle persone anziane a condizioni, che vengono comunicate alle organizzazioni in modo appropriato.

Art. 5 Selezione delle organizzazioni

Per tenere adeguatamente conto delle diverse condizioni di vita ed esigenze delle persone anziane, l'UFAS sostiene varie organizzazioni, in ambiti di attività differenti. Per ogni ambito di attività, l'UFAS sovvenziona l'organizzazione che svolge i propri compiti nel modo più appropriato, efficace ed efficiente. Se gli ambiti di attività e di conseguenza i compiti delle organizzazioni si sovrappongono, queste ultime sono tenute a coordinare i propri servizi.

Art. 6 Applicazione della legge sui sussidi

¹ Per il versamento di aiuti finanziari è applicabile la legge del 5 ottobre 1990⁴ sui sussidi (LSu).

² Gli aiuti finanziari sono concessi alle organizzazioni private sulla base di un contratto di diritto pubblico giusta l'articolo 16 capoverso 2 lettera a LSu.

Sezione 2: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Art. 7 Condizioni generali

¹ Le organizzazioni devono soddisfare cumulativamente le condizioni seguenti:

- a. svolgere compiti di assistenza alle persone anziane;
- b. essere attive a livello nazionale;
- c. essere di utilità pubblica;
- d. essere neutrali dal punto di vista confessionale;
- e. essere indipendenti dal punto di vista politico;
- f. avere statuti che, in caso di scioglimento o fusione dell'organizzazione, disciplinano il trasferimento del patrimonio a un'organizzazione di utilità pubblica con finalità identiche o analoghe;
- g. regolamentare il diritto di firma e di rappresentanza.

² L'ambito di attività dell'organizzazione comprende almeno uno dei compiti seguenti:

- h. informazione, consulenza, assistenza e occupazione di persone anziane;
- i. organizzazione di corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
- j. coordinamento e sviluppo nell'ambito dell'assistenza alle persone anziane;
- k. perfezionamento professionale per il personale ausiliario attivo nell'assistenza alle persone anziane.

Sezione 3: Concessione e calcolo degli aiuti finanziari

Art. 8 Principio

¹ Un'organizzazione riceve aiuti finanziari solo se i fondi propri e le altre possibilità di finanziamento non bastano per svolgere i compiti che danno diritto ad aiuti finanziari.

² Per il calcolo degli aiuti finanziari si tiene conto dei fondi propri e delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dall'organizzazione sulla base della sua capacità economica.

³ Per la valutazione dei fondi propri sono considerati in particolare la costituzione di riserve adeguate, il rischio aziendale dell'organizzazione e l'eventuale esistenza di altri rami di attività oltre all'assistenza alle persone anziane.

⁴ RS 616.1

Art. 9 Fondi propri

¹ I fondi propri constano del capitale versato, del capitale generato (libero e vincolato), del risultato annuale e di eventuali riserve occulte.

² Per le organizzazioni con vari rami di attività, i fondi propri vengono determinati in base al rapporto percentuale tra le spese per i compiti che danno diritto ad aiuti finanziari e le spese totali.

Art. 10 Verifica del patrimonio e adeguamento degli aiuti finanziari a seguito della variazione del patrimonio

¹ L'UFAS calcola ogni anno la variazione del patrimonio dell'organizzazione. Se da tale verifica emerge che i fondi propri computabili coprono le spese per i compiti che danno diritto ad aiuti finanziari per più di 18 mesi, gli aiuti finanziari vengono ridotti in misura corrispondente.

² L'adeguamento degli aiuti finanziari avviene nell'anno seguente alla variazione del patrimonio. Gli obblighi contrattuali rimangono invariati.

³ Il metodo adottato dall'UFAS per calcolare il patrimonio e verificare l'ammontare degli aiuti finanziari viene comunicato alle organizzazioni sovvenzionate.

Art. 11 Adeguamento degli aiuti finanziari a seguito di una diminuzione del patrimonio

Se durante il periodo contrattuale un'organizzazione non è più in grado di svolgere in modo soddisfacente i compiti che danno diritto ad aiuti finanziari a causa di una diminuzione del patrimonio imprevista e non imputabile all'organizzazione stessa, essa può presentare all'UFAS una richiesta di aumento degli aiuti finanziari.

Art. 12 Importo massimo degli aiuti finanziari

¹ L'UFAS fissa gli aiuti finanziari tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 delle presenti direttive. Gli aiuti finanziari ammontano di regola al massimo al 50 per cento, e in casi eccezionali al massimo all'80 per cento delle spese computabili. Questa disposizione si applica alle singole categorie di prestazioni di cui all'articolo 13.

² Sono computabili soltanto le spese effettive necessarie per adempiere il compito in modo adeguato ed economico.

Art. 13 Categorie di prestazioni e forme di rimborso

¹ I diversi compiti di cui all'articolo 10^{bis} capoverso 1 LAVS sono suddivisi nelle seguenti categorie di prestazioni e rimborsati di conseguenza:

- a. compiti di coordinamento e sviluppo a livello nazionale: per queste attività, gli aiuti finanziari sono versati sotto forma d'importo forfettario;
- b. prestazioni quantificabili di cui beneficiano, direttamente o indirettamente, le persone anziane: per queste attività, gli aiuti finanziari sono versati in base alle unità di prestazione conteggiate;
- c. progetti o valutazioni importanti: per progetti e valutazioni, gli aiuti finanziari coprono esclusivamente i costi documentati come ad esempio le spese per fornitori di servizi incaricati.

² Per le singole categorie di prestazioni viene concordato un tetto massimo di spesa.

Sezione 4: Disposizioni procedurali

Art. 14 Periodi contrattuali

Il contratto di sovvenzionamento con l'organizzazione è stipulato per il 1° gennaio e ha una durata di quattro anni.

Art. 15 Inoltro della richiesta

¹ L'organizzazione che chiede aiuti finanziari per la prima volta può inoltrare all'UFAS una richiesta in tal senso entro il 30 giugno per l'anno successivo.

² L'organizzazione che ha già stipulato un contratto di sovvenzionamento con l'UFAS può inoltrargli una richiesta di aiuti finanziari entro il 30 giugno dell'ultimo anno del periodo contrattuale corrente per un nuovo periodo contrattuale.

³ L'UFAS mette a disposizione un modulo per l'inoltro della richiesta.

Art. 16 Contenuto della richiesta

La richiesta deve contenere le informazioni seguenti:

- a. indicazioni concernenti l'organizzazione richiedente:
 1. struttura dell'organizzazione (statuti, linee direttive o descrizione dell'organizzazione),
 2. organi dirigenti e durata della loro funzione,
 3. persone responsabili della gestione,
 4. regolamentazione delle firme,
 5. prova dello svolgimento dell'attività a livello nazionale da parte dell'organizzazione,
 6. documentazione relativa alla situazione finanziaria (rapporto annuale approvato dell'anno precedente, conto annuale riveduto dell'anno precedente, rapporto di revisione dell'anno precedente, budget dell'organizzazione dell'anno corrente),
 7. budget dell'organizzazione per il primo anno e piano finanziario per gli anni successivi di un nuovo periodo contrattuale;
- b. indicazioni concernenti le attività dell'organizzazione richiedente:
 1. servizi e attività dell'organizzazione per quanto concerne le categorie di prestazioni «coordinamento e sviluppo» e «servizi»,
 2. differenze, collaborazione e contatti con altre organizzazioni;
- c. orientamento all'assistenza agli anziani per i quattro anni successivi:
 1. temi prioritari: contenuti e obiettivi,
 2. modalità di attuazione, incluse le scadenze,
 3. mezzi finanziari necessari,
 4. prestazioni proprie dell'organizzazione e mezzi di terzi.

Art. 17 Entrata in materia

¹ L'UFAS entra in materia sulla richiesta se sono allegati tutti i documenti di cui all'articolo 16 e la richiesta, debitamente firmata, è inoltrata entro i termini previsti dall'articolo 15.

² L'UFAS rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione entro un termine di 30 giorni.

Art. 18 Decisione impugnabile

Su richiesta, l'UFAS emana una decisione impugnabile, se non entra nel merito della richiesta o la respinge. In virtù dell'articolo 31 della legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), la decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza giusta l'articolo 83 lettera k della legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale (LTF).

Sezione 5: Progetti

Art. 19 Progetti

¹ Contraente possono richiedere sussidi per importanti progetti finalizzati a sviluppare o valutare l'attività della propria organizzazione nell'ambito dell'assistenza sovvenzionata alle persone anziane.

² L'ammontare massimo dei sussidi destinati a progetti per ogni periodo contrattuale è stabilito nel contratto di sovvenzionamento.

³ Prima dell'inizio del progetto, il contraente deve inoltrare una richiesta scritta per ogni progetto. La richiesta fornisce informazioni concernenti i contenuti e gli obiettivi del progetto, i metodi e le procedure adottati, i collaboratori coinvolti e la loro funzione, eventuali partner e le modalità di finanziamento. L'UFAS mette a disposizione un modulo per l'inoltro della richiesta.

⁴ L'UFAS evade le richieste entro un termine di tre mesi. Tutti i progetti devono essere attuati e portati a termine entro il periodo contrattuale corrente.

⁵ L'ammontare degli aiuti finanziari per un progetto è determinato in base all'articolo 12 capoverso 1.

⁶ L'organizzazione attribuisce mandati a terzi nel rispetto dei principi del buon governo d'impresa.

Sezione 6: Vigilanza e controlling

Art. 20 Principio

¹ L'UFAS vigila sull'impiego appropriato e conforme al contratto degli aiuti finanziari accordati. Esso verifica periodicamente:

- a. la regolarità della concessione, del calcolo e del versamento degli aiuti finanziari;
- b. l'impiego oculato degli aiuti finanziari;
- c. l'efficacia degli aiuti finanziari.

² Per adempiere la sua funzione di vigilanza, l'UFAS obbliga le organizzazioni sostenute a mettere a disposizione la documentazione necessaria, a rispettare gli standard per la presentazione dei conti e la revisione nonché a svolgere valutazioni. L'UFAS si riserva il diritto di svolgere direttamente valutazioni o audit o di farli eseguire da terzi.

⁵ RS 173.32

⁶ RS 173.110

Art. 21 Documenti

¹ Il contraente inoltra all'UFAS entro il 30 giugno dell'anno contrattuale corrente i documenti dell'anno precedente elencati di seguito. Per contratto possono essere stabilite scadenze anteriori. Essa inoltra:

- a. il rapporto annuale, il rapporto di attività, il rapporto di prestazioni o simili;
- b. il conto annuale, comprendente almeno il bilancio, il conto economico e l'allegato;
- c. il rapporto dell'ufficio di revisione;
- d. la contabilità analitica di cui all'articolo 22;
- e. la panoramica sul flusso di fondi di cui all'articolo 23;
- f. documenti concernenti le sottoorganizzazioni di cui all'articolo 29.

² Entro il 31 agosto dell'anno contrattuale corrente va trasmesso il rapporto di controlling di cui all'articolo 24 capoverso 1 ed entro il 1° dicembre dello stesso anno il budget dell'organizzazione per l'anno successivo.

³ Gli aiuti finanziari ricevuti vanno indicati separatamente come «sussidio secondo l'articolo 101^{bis} LAVS» nel conto annuale o nel suo allegato.

Art. 22 Contabilità analitica per i compiti che danno diritti ad aiuti finanziari

¹ Una volta all'anno, entro il 30 giugno dell'anno contrattuale corrente, il contraente presenta una contabilità analitica (basata sui dati dell'anno precedente). I compiti che danno diritto ad aiuti finanziari vanno conteggiati separatamente dagli altri.

² L'organizzazione si attiene alle disposizioni dell'UFAS.

³ L'UFAS mette a disposizione delle organizzazioni uno strumento per la contabilità analitica (Excel).

Art. 23 Panoramica sul flusso di fondi

¹ Una volta all'anno, entro il 30 giugno dell'anno contrattuale corrente, il contraente presenta una panoramica sul flusso di fondi (basata sui dati dell'anno precedente) per gli aiuti finanziari ricevuti.

² L'organizzazione si serve del file (Excel) previsto dall'UFAS a tale scopo.

Art. 24 Rapporto di controlling

¹ Il rapporto di controlling, che deve essere presentato ogni anno, fornisce informazioni sull'adempimento dei compiti e degli obiettivi convenuti contrattualmente nonché sulla situazione finanziaria dell'organizzazione per l'anno precedente e la prima metà dell'anno corrente e offre una valutazione delle sfide attuali. Eventuali divergenze rispetto agli accordi contrattuali devono essere illustrate e motivate.

² L'organizzazione si serve del modello di rapporto previsto dall'UFAS a tale scopo.

³ Il rapporto viene esaminato dall'UFAS e discusso con l'organizzazione in occasione del colloquio di controlling.

Art. 25 Rapporto finale sul periodo contrattuale

Verso la fine di un periodo contrattuale, l'organizzazione traccia un bilancio complessivo sulle attività sovvenzionate a scopo di autovalutazione e ne trae delle conclusioni per l'orientamento futuro dell'assistenza alle persone anziane. Il rapporto finale va presentato all'UFAS entro il 30 giugno dell'ultimo anno contrattuale.

Art. 26 Obbligo di informazione e di edizione

¹ Modifiche di carattere generale in relazione con il rapporto contrattuale, difficoltà nello svolgimento dei compiti stabiliti per contratto e mutamenti sostanziali della situazione finanziaria vanno comunicati immediatamente all'UFAS.

² L'organizzazione è tenuta a fornire in qualsiasi momento all'UFAS informazioni sull'impiego dei sussidi. Su richiesta dell'UFAS, l'organizzazione consente agli organi di controllo e all'UFAS di accedere alla contabilità (inclusa la contabilità analitica) e a tutti i documenti commerciali rilevanti anche nel corso dell'anno. Di regola, l'UFAS e gli organi di controllo preannunciano i controlli. Essi possono svolgere controlli anche senza preavviso.

Art. 27 Standard per la presentazione dei conti

Per contraente con un volume annuo di aiuti finanziari dell'UFAS:

1. fino a un (1) milione di franchi, si applicano almeno le disposizioni in materia di contabilità e di presentazione dei conti giusta gli articoli 957a–958f del Codice delle obbligazioni⁷ (CO);
2. superiore a un (1) milione di franchi, si applicano le disposizioni in materia di contabilità e di presentazione dei conti delle norme Swiss GAAP RPC 21 o uno standard internazionale equivalente.

Art. 28 Revisione

¹ Per tutti contraente, la revisione limitata costituisce lo standard minimo per il conto annuale. La revisione deve essere eseguita da un perito revisore abilitato.

² I rapporti dell'ufficio di revisione (Management Letter e altri rapporti finali e verbali di colloqui finali rilevanti in relazione con gli aiuti finanziari) devono essere inoltrati all'UFAS.

³ L'UFAS si riserva il diritto di porre domande supplementari alla società di revisione incaricata dall'organizzazione oppure di eseguire direttamente o far svolgere da terzi audit particolareggiati specifici relativi ad aspetti particolari (sulla base di uno standard svizzero di revisione, p. es. il 920).

Art. 29 Sottoorganizzazioni

¹ Le prescrizioni della LSu e in particolare gli articoli 8–12 delle presenti direttive valgono anche per le sottoorganizzazioni a cui sono stati trasmessi aiuti finanziari. Il controllo del rispetto di tali disposizioni compete all'organizzazione nazionale. Ogni anno l'organizzazione presenta all'UFAS un rapporto sulle misure di controllo adottate.

² Tra l'organizzazione nazionale e la sottoorganizzazione vige un accordo scritto (regolamento, contratto di collaborazione, statuti o simili) riguardo alla trasmissione di aiuti finanziari e agli obblighi che ne derivano. Tale accordo deve prevedere tra l'altro il diritto dell'organizzazione nazionale, dell'UFAS e di eventuali organi di controllo di consultare i documenti commerciali determinanti della sottoorganizzazione.

³ Il contraente è responsabile per la regolarità del conteggio e il corretto impiego degli aiuti finanziari trasmessi alle sottoorganizzazioni e per la loro plausibilità.

⁷ RS 220

⁴L'UFAS può esigere che il contraente presenti il conto annuale e il rapporto dell'ufficio di revisione per ognuna delle sue sottoorganizzazioni a cui sono stati trasmessi aiuti finanziari. A seconda della disponibilità, il conto annuale va presentato in forma consolidata o non consolidata.

Sezione 7: Versamento, sanzioni e restituzione

Art. 30 Versamento degli aiuti finanziari

Il sussidio annuo è versato in tre rate nell'anno contrattuale:

- a. prima rata: due quinti del sussidio a febbraio;
- b. seconda rata: due quinti del sussidio a luglio, previa ricezione del conto annuale riveduto, della contabilità analitica e della panoramica sul flusso di fondi dell'anno precedente;
- c. terza rata: un quinto del sussidio o il versamento finale a novembre, previa ricezione del rapporto di controlling e svolgimento del colloquio di controlling.

Art. 31 Sanzioni e restituzione di aiuti finanziari

¹ Una volta ricevuti i documenti rilevanti dell'anno precedente di cui all'articolo 21, l'UFAS verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione di aiuti finanziari.

² Sulla base delle disposizioni determinanti della LSu, in caso di inadempienza totale o parziale del contratto di sovvenzionamento da parte del contraente, l'UFAS si riserva il diritto di adottare in particolare le misure seguenti:

- a. avvertimento;
- b. assoggettamento a condizioni;
- c. sospensione del versamento degli aiuti finanziari fino all'eliminazione dei vizi riscontrati o all'inoltro di ulteriori informazioni;
- d. riduzione degli aiuti finanziari;
- e. restituzione di aiuti finanziari già versati;
- f. disdetta del contratto di sovvenzionamento o recesso giusta l'articolo 31 LSu.

³ Durante il periodo contrattuale quadriennale, l'UFAS conteggia l'importo da restituire dell'anno precedente assieme al sussidio dell'anno corrente.

Sezione 8: Vie legali

Art. 32 Azione

¹ In caso di controversia riguardo al contratto di sovvenzionamento, le parti contraenti s'impegnano a cercare una soluzione di comune accordo.

² Se non è possibile trovare una soluzione di comune accordo, si può promuovere un'azione davanti al Tribunale amministrativo federale giusta l'articolo 35 lettera a LTAF.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 33 Principio di trasparenza

L'UFAS può pubblicare il contratto di sovvenzionamento giusta l'articolo 6 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 2004⁸ sulla trasparenza (LTras).

Art. 34 Disposizioni transitorie

¹ Le presenti direttive non si applicano ai contratti di sovvenzionamento secondo l'articolo 101^{bis} LAVS stipulati prima del 1° gennaio 2017.

² Nel caso dei contratti di sovvenzionamento stipulati per il 1° gennaio 2017, l'UFAS può concordare con il contraente un periodo transitorio per l'introduzione degli strumenti menzionati agli articoli 22 e 23.

Art. 35 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Berna, 8 dicembre 2016

Jürg Brechbühl
Direttore
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Ludwig Gärtner
Direttore supplente
Capo dell'Ambito Famiglia, generazioni e società

⁸ RS 152.3